



2° AVVISO
PER CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI PER LA STAGIONE
SPORTIVA 2019-2020.

In esecuzione del Regolamento Provinciale approvato con Deliberazione C.P n. 69 del 20.12.1995 e s.m.i. e con Deliberazione n. 69 del 16.09.1998 e Deliberazione n. 29 del 17.03.2004 e Atto del Presidente n. 59 DEL 12.06.2019 e con determinazione n. 639 del 19/06/2019 con le quali sono state stabilite le modalità di concessione in uso delle palestre provinciali per la stagione sportiva 2019/2020, **relativamente agli spazi residui rispetto all'assegnazione di cui alla determinazione n. 897/2019**

SI AVVISANO I SEGUENTI SOGGETTI:

Enti Promozionali, a tutte le Federazioni sportive del CONI, alle Associazioni e Società Sportive ;

CON IL PRESENTE AVVISO LA PROVINCIA INTENDE CONCEDERE IN USO, NELLA FORMA
DELL'AUTOGESTIONE, GLI SPAZI NELLE PALESTRE PROVINCIALI

I termini per la presentazione delle domande di utilizzo delle palestre provinciali in orario extrascolastico è stabilito

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL 13 SETTEMBRE

in allegato l'elenco completo delle palestre con le relative tariffe e caratteristiche d'uso. Trattandosi di palestre scolastiche, vengono indicate anche le **FASCE ORARIE DISPONIBILI**.

La domanda compilata sulla modulistica allegata "RICHIESTA DI UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PROVINCIALI" deve essere presentata presso il protocollo generale in Via Ricasoli, 35 – 59100 Prato, o trasmessa via PEC all'indirizzo provinciadiprato@postacert.toscana.it

Non saranno prese in considerazione richieste di utilizzo in fasce orarie diverse da quelle indicate nell'avviso.

Le società che hanno già avuto l'assegnazione di due palestre con provvedimento n 897/2019 non potranno avere un ulteriore impianto assegnato.

ISTRUTTORIA

In caso di pluralità di richieste dello stesso impianto, nella medesima fascia oraria, l'Amministrazione procederà all'assegnazione a seguito dell'istruttoria condotta in virtù di quanto stabilito nell'Atto del Presidente n. 59 del 12.06.2019 e nella determinazione dirigenziale n. 639 del 19/06/2019. In particolare:

1. Attività svolta per il settore giovanile, per adulti ed anziani o per portatori di handicap e soggetti con disagio socio-sanitario (psichico, sociale, sanitario, ecc.); **MOLTO IMPORTANTE** max 45 punti

2. Società o associazioni che garantiscano sull'impianto il maggior numero di praticanti; **IMPORTANTE** max 30 punti

3. Società radicate sul territorio sede dell'impianto, inteso come uso dell'impianto nel quinquennio precedente e storicità dell'associazione sul territorio **RILEVANTE** max 20 punti di cui 13 per uso dell'impianto nel quinquennio precedente e 7 per storicità dell'associazione sul territorio

4. Società o Associazioni che praticano discipline diffuse in misura minore sul territorio; **RESIDUA-**
LE max 5 punti

NORME SULLA SICUREZZA

Il concessionario si impegna a:

- valutare i rischi connessi alla propria attività;
- prendere visione e coscienza dei luoghi concessi, di emergenza generale, dei presidi antincendio presenti, delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza;
- le società sportive acquisiscono il piano di emergenza generale e lo fanno proprio, inserendo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in base alla valutazione del rischio connessa alla propria attività;
- assicurare a tutti gli operatori che svolgono un'attività all'interno della palestra una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso d'incendio;
- assicurare la corretta gestione dell'emergenza sia in caso d'incendio che di infortuni e/o malori;
- essere organizzato per chiedere l'intervento dei vigili del fuoco e/o del soccorso sanitario e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
- predisporre specifiche misure per assistere le persone disabili eventualmente presenti;
- garantire durante lo svolgimento dell'attività la presenza di personale che abbia frequentato almeno il corso antincendio base e il corso di primo soccorso;
- in base all'art. 12 bis del D.Lgs 81/08, ad applicare, nei confronti di tutti gli operatori che si configurano come volontari o persone soggette a rimborso sportivo, le disposizioni di cui all'art. 21 del sopracitato decreto;
- Si specifica che a carico dei singoli responsabili delle associazioni sportive restano comunque le incombenze gestionali ed organizzative specifiche delle singole attività
- Devono essere prodotti:
 - i nominativi degli operatori presenti durante lo svolgimento delle attività;
 - l'attestato di frequenza al corso per addetti antincendio in attività a rischio di incendio base (4 ore) di ogni operatore;
 - l'attestato di frequenza al corso di primo soccorso di ogni operatore;

Le società che risulteranno assegnatarie delle palestre provinciali dovranno allestire a proprie spese un punto defibrillatore presso ogni palestra richiesta in concessione accordandosi eventualmente anche con altri concessionari, su forme di partecipazione all'acquisto e manutenzione e/o di utilizzo del presidio, che dovrà essere garantito in ogni plesso utilizzato dalle associazioni.

Ciascun utilizzatore, nelle ore di proprio utilizzo dovrà assicurare la presenza di personale/collaboratori in possesso dell'adeguata formazione prevista per l'uso del defibrillatore. La documentazione relativa a tale formazione dovrà essere depositata in copia presso il Servizio Istruzione e sarà condizione necessaria per l'attribuzione degli spazi richiesti.

All'Amministrazione verrà trasmesso l'elenco delle persone abilitate all'uso del defibrillatore di ogni utilizzatore, e sarà tenuto alla verifica della presenza di tali persone durante l'utilizzo.

Fatti salvi i sistemi di controllo, tutte le società sportive utilizzatrici sono direttamente responsabili del rispetto della norma sopra richiamata.

Prato li, **3/9/2019**

Il Dirigente AREA AMMINISTRATIVA

Dott.ssa Rossella Bonciolini

firmato digitalmente